

**Edizione di mercoledì 9 Marzo 2022**

## **PROFESSIONISTI**

**100 Best in Class: candidature ancora aperte**  
di TeamSystem

## **CASI OPERATIVI**

**Servizi connessi ai vaccini ed esenzione Iva: quale ambito oggettivo di applicazione?**  
di EVOLUTION

## **ADEMPIMENTI**

**Nuovi codici per le altre somme non soggette a ritenuta nella CU 2022**  
di Laura Mazzola

## **IVA**

**La triangolare non imponibile ex articolo 58 D.L. 331/1993 alla prova del quick fixie**  
di Roberto Curcu

## **CONTENZIOSO**

**Contributi: l'impugnazione del ruolo per vizi di merito va proposta contro l'Inps**  
di Angelo Ginex

## **ENOGASTRONOMIA**

**Ricetta spaghetti gorgonzola e noci**  
di Niva Florio – Foodblogger e Copywriter

## PROFESSIONISTI

---

### **100 Best in Class: candidature ancora aperte**

di TeamSystem



“100 Best in Class” è l’iniziativa volta a promuovere le 100 eccellenze italiane tra commercialisti e consulenti del lavoro.

L’iniziativa lanciata da **TeamSystem** ed **Euroconference**, in collaborazione con **Forbes** mirata a premiare i professionisti, commercialisti e consulenti del lavoro, che si sono particolarmente distinti in quest’ultimo periodo sta riscuotendo un indiscusso successo.

Le candidature sono ancora aperte: è possibile candidarsi fino al prossimo 13 marzo.

L’obiettivo non è solo quello di premiare quelli più meritevoli ma anche di dare uno stimolo a tutta la categoria.

*“I professionisti giocheranno un ruolo fondamentale in questa importante fase di cambiamento supportando le aziende e rendendosi propulsore della ripresa economica”* conferma Giuseppe Busacca, general manager BU professional di TeamSystem.

---

*“L’iniziativa Best in Class ha l’obiettivo di sottolineare ancora una volta*

*la loro importanza, valorizzando le eccellenze*

*che possono diventare sempre più un tassello*

*strategico della crescita del Sistema Paese”.*

---

I professionisti possono candidarsi in 4 le categorie diverse:

1. **Competenza:** in un contesto di mercato sempre più esigente e mirato alla ricerca di **specializzazioni**, premiante è sicuramente lo sviluppo di sempre maggiori competenze.

Questa sezione è dedicata agli Studi che hanno segnato le **migliori performance** in termini di **crescita** rispetto all'anno della propria costituzione, per quanto riguarda gli **ambiti disciplinari** coperti e delle connesse **competenze**.

2. **Crescita:** indubbio che il parametro più utilizzato per verificare il successo e lo sviluppo di uno Studio sia il **volume di affari** e, quindi, non poteva mancare un premio per le migliori performance in termini di **crescita di business**.
3. **Innovazione Digitale:** come detto, in questo periodo contraddistinto dalla pandemia che ha portato una riduzione dei rapporti diretti con le persone e quindi con il proprio team e i propri clienti, un ruolo fondamentale è stato svolto dall'innovazione digitale di cui, da sempre Teamsystem ed Euroconference sono fautori di una loro sempre più larga e ampia utilizzazione. In questa categoria verranno selezionati e premiati gli Studi che hanno **interpretato** in modo ottimale e completo l'**innovazione digitale**, sia al loro interno sia nella collaborazione con i propri clienti.
4. **Valore economico e sviluppo di business:** tra le **mission** del professionista vi è sicuramente quella di **accompagnare** il proprio **cliente** nella fase di sviluppo e crescita come in quella di difficoltà. In questa categoria premieremo gli Studi che hanno supportato e consigliato i propri clienti nella creazione di un maggiore valore economico e nello sviluppo del business.

A questo [link](#), il form per inviare la propria candidatura.

## CASI OPERATIVI

---

### ***Servizi connessi ai vaccini ed esenzione Iva: quale ambito oggettivo di applicazione?***

di **EVOLUTION**



***Si chiedono chiarimenti in ordine al perimetro applicativo del regime di esenzione transitorio previsto dalla Legge di Bilancio 2021 con riferimento ai servizi connessi ai vaccini.***

L'articolo 1, comma 453, L. 178/2020 (cd. Legge di Bilancio 2021) ha recepito le indicazioni dell'UE volte a facilitare l'accesso alle forniture di vaccini contro la pandemia, introducendo un regime transitorio di esenzione Iva applicabile alle cessioni di vaccini contro il Covid-19, nonché alle prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini.

La portata temporale dello speciale regime è limitata e trova applicazione sino 31 dicembre 2022, salvo proroghe.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



## ADEMPIMENTI

# Nuovi codici per le altre somme non soggette a ritenuta nella CU 2022

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

### INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA: VARIABILI FISCALI E OPERATIVE NEI FLUSSI CON L'ESTERO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

I **codici**, da indicare all'interno del **punto 6 dei dati fiscali** della **Comunicazione Unica 2022**, in riferimento al **periodo d'imposta 2021**, sono stati ancora una volta modificati.

In particolare, in relazione alle somme da indicare nel successivo **punto 7**, denominato "*Altre somme non soggette a ritenuta*", del prospetto "*Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi*", abbiamo nuovi codici, quali:

- **codice 2**, nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), relativo ai **compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori** in base a quanto stabilito dal D.L. 185/2008 convertito, con modificazioni dalla L. 2/2009 (ex codice 1);
- **codice 4**, nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (**50% dell'ammontare erogato**), relative ai compensi percepiti dai **lavoratori impatriati rientrati in Italia dall'estero e che hanno avviato un'attività di lavoro autonomo o di impresa**, in base a quanto stabilito dall'[articolo 16 D.Lgs. 147/2015](#) modificato dalla L. 232/2016 (ex codice 5);
- **codice 6**, nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (**70% dell'ammontare erogato**), relative ai **compensi percepiti dai lavoratori impatriati**, in base a quanto stabilito dall'[articolo 16, comma 1, D.Lgs. 147/2015](#) modificato dal D.L. 34/2019 (ex codice 9);
- **codice 8**, nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (**90% dell'ammontare erogato**), relative ai **compensi percepiti dai lavoratori impatriati**, in base a quanto stabilito dall'[articolo 16, comma 5-bis, D.Lgs. 147/2015](#) modificato dal D.L. 34/2019 (ex codice 10);
- **codice 9**, nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (**50% dell'ammontare erogato**), relative ai **compensi percepiti dai lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019**, in

base a quanto stabilito dall'[articolo 16, comma 5-quater, D.Lgs. 147/2015](#) modificato dal D.L. 34/2019 (*ex* codice 11);

- **codice 13**, nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (**50% dell'ammontare erogato**), relative ai **compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l'opzione** di cui al [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021](#) (come rettificato con *l'errata corrige* del 24 giugno 2021);
- **codice 14**, nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (**90% dell'ammontare erogato**), relative ai **compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l'opzione** di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con *l'errata corrige* del 24 giugno 2021);
- **codice 21**, nel caso di **erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta** (*ex* codice 7);
- **codice 22**, nel caso di **erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito** (*ex* codice 8);
- **codice 23**, nel caso di **assegni di servizio civile universale** di cui all'[articolo 16 D.Lgs. 40/2017](#) per i quali la norma ha previsto la loro esenzione (*ex* codice 6);
- **codice 24**, nel caso di **compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario** di cui all'[articolo 1 L. 190/2014](#) (*ex* codice 12).

In merito ai **compensi corrisposti ai soggetti forfetari**, si ricorda che l'Agenzia delle entrate, con la [risposta ad istanza di interpello n. 67/2020](#), ha chiarito che l'obbligo di apposizione dell'**imposta di bollo di 2,00 euro**, per le fatture di importo superiore a 77,47 euro, è **a carico del soggetto che emette la fattura**, ossia colui che la consegna o spedisce al destinatario

Di conseguenza, a parere della scrivente, l'importo, se addebitato al cliente, deve essere certificato, con **codice 24**, tra i compensi non assoggettati a ritenuta di acconto, e successivamente dichiarato all'interno del quadro LM del modello Redditi PF.

Diverso è il caso delle **anticipazioni**, quali somme che non costituiscono reddito, che devono essere certificate con il **codice 22**.

## IVA

# ***La triangolare non imponibile ex articolo 58 D.L. 331/1993 alla prova del quick fixie***

di **Roberto Curcu**



Chi opera con l'estero si sarà confrontato sicuramente in più occasioni con le cosiddette **"triangolari nazionali"**, cioè operazioni nelle quali c'è un **soggetto italiano** (primo cedente o IT1) che **cede la merce ad altro soggetto italiano** (secondo cedente o IT2), il quale a sua volta **la cede ad un cliente estero** (cessionario finale), e la **merce va direttamente dal primo cedente al cessionario finale**.

In un [precedente contributo](#) abbiamo analizzato l'operazione quando **la destinazione finale della merce è un luogo posto fuori dal confine doganale della Ue**, ed abbiamo visto come sia indispensabile che il trasporto della merce fuori dai confini doganali sia effettuato da IT1 o per suo conto; viceversa, diventa **irrilevante** cosa faccia IT2 della merce una volta che la stessa è all'**estero**.

Abbiamo visto anche che – qualora la cessione di IT1 ad IT2 si configuri come una **esportazione** – la **non imponibilità prevista dall'articolo 8 deve essere applicata**, posto che altrimenti IT2 non avrebbe diritto alla detrazione dell'Iva indebitamente indicata in fattura (**Cassazione, n. 34957/2021**).

In questo contributo, invece, analizziamo quale è la situazione nel caso in cui la merce è destinata ad essere **spedita in altro Paese comunitario**.

La norma di riferimento è l'[articolo 58 D.L. 331/1993](#), che dispone che il **regime di non imponibilità** previsto per le **cessioni intracomunitarie di beni** dall'articolo 41 dello stesso decreto, si applica alle *"cessioni di beni, anche tramite **commissionari**, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi **se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi**".*

Anche in questo caso, analogamente a quanto avviene con le **esportazioni** effettuate ai sensi



dell'**articolo 8**, per poter applicare la **non imponibilità ai sensi dell'articolo 41**, una delle condizioni necessarie da soddisfare è che **il trasporto sia curato da IT1 o la spedizione sia effettuata a suo nome**.

Sul punto, si rinvia agli approfondimenti effettuati con il [precedente contributo](#), nel quale sono sinteticamente illustrate le **differenti interpretazioni** che ne danno prassi e giurisprudenza; anche in questa sede chi scrive ritiene **poco prudente la fatturazione con tale regime** in presenza di contratti stipulati da IT1 con IT2, dove le clausole Incoterms applicate non prevedono alcun rischio o costo del trasporto a carico di IT1.

Differentemente dall'articolo 8, con l'[articolo 58](#) per IT1 è **importante il ruolo che rivestono IT2 ed il cessionario finale**.

L'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che si deve essere in presenza di **soggetti passivi**, e che il rapporto tra IT2 ed il cessionario finale deve essere di **compravendita**.

In sostanza, **l'articolo 58 è una "duplicazione" dell'articolo 41 D.L. 331/1993**, e quindi **devono essere rispettati i requisiti previsti da tale norma per garantire il diritto alla non imponibilità** e cioè: l'operazione deve essere una **cessione di un bene mobile materiale**, effettuata a titolo oneroso, tra soggetti passivi, e con **trasferimento del bene tra l'Italia ed altro Paese comunitario**.

L'anomalia dell'articolo 58 è che lo stesso, per la normativa comunitaria, non **potrebbe proprio esistere**, ed anzi, l'operazione triangolare impostata in quel senso potrebbe comportare **gravi problemi per IT2 all'estero**.

Partiamo da un dato di fatto: già nel lontano **2009** una sentenza della **Corte di Giustizia europea**, in una triangolare che vedeva peraltro coinvolto un soggetto italiano, statui che quando si è in presenza di una operazione triangolare, **solo una delle due cessioni è una cessione comunitaria non imponibile** (chiamata la "**cessione con trasporto**"), e l'altra, che chiameremo "**cessione ferma**" e che è quella che avviene a monte o a valle della cessione con trasporto, **non può essere assoggettata a regimi di esenzione**.

Il problema, negli anni successivi, divenne quello di **individuare quale tra le due cessioni di una operazione triangolare fosse quella "con trasporto" da esentare**, e quale fosse quella "ferma", sulla quale applicare l'Iva. Il problema, in particolare, si verificava **quando il trasporto era curato dall'operatore intermedio**, mentre quando il trasporto è curato dal primo cedente o dal cessionario finale era ed è chiaro quale è la cessione con trasporto e quale quella ferma.

In una operazione che vuole qualificarsi come idonea a godere del **regime di non imponibilità ai sensi dell'articolo 58**, **il trasporto deve essere curato da IT1**.

Quando si verifica questa circostanza, per la norma italiana **IT1 fattura non imponibile articolo 58 ad IT2, ed IT2 fattura non imponibile articolo 41 al cliente finale**, il quale quindi realizzerà



un **acquisto comunitario nel proprio Paese ed assolverà l'Iva in loco con *reverse charge***.

Ora, immaginiamo che il cliente finale sia un **soggetto passivo tedesco**, quindi stabilito in un Paese che è abbastanza attento alla compatibilità della propria normativa interna con il diritto comunitario.

Per l'impostazione comunitaria, **la cessione da IT1 ad IT2 è una cessione con trasporto**, la quale, se è effettuata a titolo oneroso e tra soggetti passivi, comporta che sia qualificabile come **cessione comunitaria per IT1 e come acquisto comunitario (in Germania) per IT2**.

La **successiva cessione**, da IT2 al cliente finale tedesco, sarebbe una cessione "ferma" che avviene in Germania ed in quanto tale è assoggettata ad Iva tedesca.

Ora, vediamo quali sono le **conseguenze** di tale impostazione.

IT2, in primo luogo, deve **identificarsi in Germania**, porre in essere gli adempimenti per **assolvere l'Iva tedesca sull'acquisto comunitario ed addebitare l'Iva tedesca** al cliente finale.

Se non vengono posti in essere tali adempimenti, chiaramente sorgono problemi con il fisco tedesco.

**IT1, dal suo canto, effettua una cessione comunitaria ad IT2** (in quanto, come detto, la cessione a titolo oneroso di beni che vanno da un Paese comunitario ad altro, realizzata tra soggetti passivi è tale), ma per la normativa comunitaria, dal 2020 **non potrebbe godere del regime di esenzione**, in quanto condizione necessaria per l'applicazione di tale regime, è che il cessionario (che in questo caso è IT2) sia **identificato in un Paese diverso da quello in cui parte la merce (l'Italia)** e che sia **compilato l'elenco riepilogativo** (parte fiscale del modello Intrastat).

Insomma, **quando IT1 cede ad IT2, e cura il trasporto, potrebbe anche trovare applicazione in tale cessione la non imponibilità prevista dall'articolo 58** (la norma esiste, ancorché incompatibile con la Direttiva...), ma **si esporrebbe IT2 a contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria dello Stato in cui vengono spediti i beni**.

**Inoltre, si deve essere consapevoli che IT1 sta applicando una norma che è incompatibile con il diritto comunitario.**

Il consiglio che mi sento di dare è quello per cui **l'operazione va impostata prevedendo che il trasporto sia sempre curato da IT2 (cosa che ha anche maggior logica commerciale)**.

In questo caso, **se IT2 ha solo la partita Iva italiana la prima cessione sarà sempre con Iva** (salvo non venga chiesta l'applicazione del plafond), mentre se IT2 fosse identificato in altro Paese Ue sarebbero possibili operazioni un po' più complesse, ma finanziariamente più efficienti.

## CONTENZIOSO

---

### ***Contributi: l'impugnazione del ruolo per vizi di merito va proposta contro l'Inps***

di Angelo Ginex



Le **Sezioni Unite** della Corte di Cassazione, con **sentenza n. 7514**, depositata ieri 8 marzo, hanno sancito importanti principi in tema di **opposizione a cartella di pagamento relativa a contributi previdenziali**.

La vicenda in esame trae origine dalla proposizione di una “**impugnazione al buio**”, ovvero di un ricorso con il quale il contribuente assumeva di essere venuto a conoscenza, per mezzo di un **estratto di ruolo** rilasciato dall’agente della riscossione, di **un’iscrizione per crediti previdenziali portati da cartelle di pagamento mai notificate**. In particolare, questi **agiva in giudizio nei confronti del solo agente della riscossione** e chiedeva di accertare **l’infondatezza** della **pretesa creditoria**, essendo mancata la notifica delle cartelle, e comunque **l’intervenuta prescrizione** della stessa per decorso del termine di prescrizione quinquennale.

Il Tribunale adito, nella contumacia dell’agente della riscossione, dichiarava i **crediti inesigibili**, in parte perché **estinti per prescrizione** e in parte per **omessa notifica delle cartelle**. L’agente della riscossione proponeva appello, lamentando la **violazione del contraddittorio** in quanto il ricorrente, pur avendo **contestato il merito** della pretesa contributiva, aveva **omesso di chiamare in giudizio il titolare del diritto di credito**.

Così, la Corte d’Appello dichiarava la **nullità del giudizio di primo grado** per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Inps, rimettendo la causa dinanzi al primo giudice. Inoltre, questa rilevava che, quando viene proposta **un’opposizione a ruolo** riguardante il **merito** della **pretesa impositiva**, la **legittimazione** spetta al **titolare del credito**. Da ultimo, precisava che nella specie ricorre **un’ipotesi di litisconsorzio** non rilevato dal giudice di primo grado.

Pertanto, il contribuente proponeva **ricorso in Cassazione** denunciando la **violazione di legge** in relazione all’[articolo 100 c.p.c.](#) e all’[articolo 19 D.Lgs. 112/1999](#), in quanto il giudice di

appello avrebbe **errato** nel **non riconoscere la legittimazione esclusiva dell'agente della riscossione** con riferimento agli atti successivi alla formazione del ruolo e alla prescrizione maturata successivamente alla trasmissione a ruolo.

Ebbene, la Corte di Cassazione, precisato che **l'opposizione all'esecuzione** ha natura di **azione di accertamento negativo del credito**, con ordinanza interlocutoria ha sollecitato l'intervento delle Sezioni Unite al fine di individuare i **soggetti legittimati a contraddire** in caso di **impugnazione del ruolo** che investa il **merito della pretesa contributiva**, verificando altresì l'eventuale sussistenza di un **litisconsorzio necessario** tra ente impositore e soggetto esattore.

Innanzitutto, le Sezioni Unite hanno osservato che le **soluzioni** sulla **legittimazione passiva** concorrente e disgiunta tra ente impositore e agente della riscossione, in forza della disposizione contenuta nell'[articolo 39 D.lgs. 112/1999](#), offerte dalla **giurisprudenza tributaria**, **non risultano applicabili alle fattispecie come quelle in esame**. E ciò sulla base della considerazione per la quale il citato decreto, come già rilevato dalle stesse Sezioni Unite, è rivolto principalmente alla **riscossione dei tributi**.

Con specifico riferimento al **processo di opposizione all'iscrizione a ruolo di crediti previdenziali**, invece, così come evidenziato dalle Sezioni Unite, sulla base delle modifiche intervenute all'[articolo 24 D.Lgs. 46/1999](#), la **legittimazione** spetta all'**ente impositore** e, inoltre, deve escludersi che tale disposizione sia stata implicitamente superata dal citato **articolo 39**.

Quindi le Sezioni Unite, a composizione del contrasto esistente in materia previdenziale, hanno affermato che nel caso delle **opposizioni a cartella di pagamento relativa a contributi previdenziali** e delle **opposizioni concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo**, **entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva**, la **legittimazione passiva spetta all'ente impositore** ai sensi dell'[articolo 24 D.Lgs. 46/1999](#).

Per quanto concerne poi la ricorrenza di un'ipotesi di **litisconsorzio necessario**, le Sezioni Unite hanno **escluso tale ipotesi** sottolineando che nel caso delle opposizioni indicate, **non** ricorre l'esigenza perseguita dall'istituto del litisconsorzio necessario, ovvero tutelare **l'integrità del contraddittorio** ed evitare una **sentenza inutile** in quanto inidonea a definire il rapporto tra le parti in giudizio.

E ciò per il fatto che **l'eventuale annullamento della cartella di pagamento per vizi sostanziali, produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore**, in quanto soggetto incaricato dal creditore e autorizzato a ricevere il pagamento ex [articolo 1188 cod.civ.](#) Quindi, la **sentenza** deve ritenersi **utiliter data** anche **senza** la necessità della **partecipazione dell'agente della riscossione** al giudizio.

Sulla base di quanto sopra, pertanto, la Corte di Cassazione ha **cassato senza rinvio** la pronuncia impugnata, dal momento che **la causa non poteva essere proposta**, essendo stata

constata la **carenza di legittimazione** a contraddire **in capo all'agente della riscossione** convenuto in giudizio.

## ENOGASTRONOMIA

---

### ***Ricetta spaghetti gorgonzola e noci***

di **Niva Florio** – Foodblogger e Copywriter

Con la **ricetta degli spaghetti al gorgonzola e noci** si va sempre sul sicuro. Ti basteranno pochi ingredienti per preparare un primo piatto veloce, facile e saporito. La cremosità del gorgonzola e la croccantezza delle noci rendono un semplice piatto di spaghetti elegante e unico. Un'esplosione e un'armonia di sapori che stupiranno i tuoi ospiti.

L'ingrediente principe di questo piatto è, ovviamente, il gorgonzola. Puoi trovarlo nella sua versione **dolce** e nella versione **piccante**. Per questo primo piatto puoi usare quello che più preferisci. Sarà comunque un successo!

Vediamo insieme come preparare questo piatto da leccarsi i baffi in appena 20 minuti.

#### **Ingredienti per gli spaghetti al gorgonzola e noci**

Per 4 persone:

- 350 g spaghetti;
- 120 g di gorgonzola privo di crosta;
- 70 g di burro;
- 8 gherigli di noce;
- prezzemolo tritato;
- **sale fino**;
- **sale grosso**.

#### **Procedimento**

**Per preparare gli spaghetti al gorgonzola e noci:**

1. Mettete sul fuoco la pentola con l'acqua per cuocere la pasta.
2. Passate al setaccio il gorgonzola e raccoglietelo in una ciotola larga.
3. Aggiungete il prezzemolo e un pizzico di sale fino e mescolate bene con un cucchiaino di legno.
4. Sciogliete su fuoco basso il burro senza farlo soffriggere.

5. Unite lentamente il burro al gorgonzola e mescolate per ottenere un composto liscio e cremoso.
6. Aggiungete le noci.
7. Quando l'acqua inizia a bollire, aggiungete il sale grosso.
8. Immergete gli spaghetti nell'acqua e cuoceteli al dente.
9. Scolate gli spaghetti, versateli nella ciotola dove si trova il condimento, mescolate e servite subito.

### Curiosità sul gorgonzola

Il gorgonzola è un **formaggio italiano** prodotto con latte vaccino. Le sue origini sono da rintracciarsi nell'omonima cittadina lombarda, Milano, ma la zona di produzione storica comprende le **province di Milano, Pavia, Como e Novara**.

Il gorgonzola è un formaggio erborinato a pasta cruda prodotto a partire da latte intero pastorizzato di vacca a cui vengono aggiunti fermenti lattici e muffe accuratamente selezionate. Il suo colore è bianco paglierino e presenta delle venature verdi che si vanno a creare grazie al processo di erborinatura, cioè con la formazione delle muffe.

Esistono due tipi di gorgonzola, quello dolce e quello piccante. Il **gorgonzola dolce** è più cremoso, a pasta molle; a dispetto del suo nome, ha comunque un sapore leggermente piccante. Il **gorgonzola piccante**, invece, ha un sapore più intenso e piccante e si differenzia soprattutto per la sua consistenza friabile della pasta semidura.

Per preparare gli spaghetti gorgonzola e noci ti consiglio di usare il **gorgonzola DOP**. Come riconoscerlo? Assicurati che il formaggio che hai acquistato abbia impressa sulla stagnola che lo ricopre la caratteristica lettera g che può essere utilizzata soltanto dai produttori che fanno parte del **Consorzio per la tutela del formaggio gorgonzola DOP**.

